

XCII.

TORNATA DEL 26 FEBBRAIO 1862.

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario. — *Congedi* — *Seguito della discussione sul progetto di legge per l'istituzione della Corte dei conti del Regno d'Italia* — *Osservazioni del Ministro delle finanze a difesa dell'inciso dell'articolo secondo relativo al Procuratore generale* — *Considerazioni a confutazione del medesimo dei Senatori Vigliani e Farina* — *Nuove osservazioni del Ministro delle finanze* — *Mozione del Senatore Galvagno* — *Discorso del Senatore Gallina in appoggio del sistema proposto al riguardo dall'Ufficio Centrale* — *Dichiarazione del Senatore Corsi* — *Reiezione dell'inciso relativo al Procuratore generale* — *Adozione di quello concernente il Segretario generale* — *Spiegazione del Senatore Cibrario sull'inciso aggiunto dall'Ufficio Centrale riguardante il Vice segretario generale* — *Parole dei Senatori Cibrario e Di Pollone sull'ordine della votazione* — *Dichiarazione del Ministro delle finanze* — *Adozione dell'inciso aggiunto dall'Ufficio Centrale* — *Reiezione dell'altro concernente i Tre segretari di sezione* — *Approvazione delle aggiunte fatte dall'Ufficio Centrale all'articolo secondo colle modificazioni proposte dal Senatore Colla ed assentite dall'Ufficio Centrale, non che dell'intero articolo 2.* — *Incidente sull'ordine della discussione dei successivi articoli* — *Parlano sul medesimo i senatori Cibrario, Alfieri, Farina, Montezemolo, Montanari, Vigliani, Lauzi e Corsi* — *Adozione della proposta di continuare la discussione sul testo del progetto modificato dall'Ufficio Centrale* — *Aggiornamento della discussione a domani.*

La seduta è aperta alle ore 2 3/4.

Sono presenti il Ministro delle Finanze e il Ministro della Marina, e più tardi intervengono anche i Ministri della guerra e di grazia e giustizia.

Il Senatore, *Segretario*, **D'Adda** dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata che è approvato.

Presidente. Si darà conoscenza al Senato di due domande di congedo.

(Il Senatore, *Segretario* **Arnulfo** legge due lettere, l'una del Senatore Vesme e l'altra del Senatore Negri, colle quali il primo per affari di famiglia e il secondo per ragioni d'ufficio chiedono un congedo che loro è dal Senato accordato).

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER L'ISTITUZIONE DELLA CORTE DEI CONTI.

Presidente. L'ordine del giorno porta la continuazione della discussione sul progetto di legge per la istituzione della Corte dei conti del regno d'Italia.

Essa era rimasta all'inciso dell'articolo secondo riflettente il *Procuratore generale*, sul quale avevano, nel

finire della seduta, chiesta la parola il Ministro delle finanze ed il Senatore Vigliani che stanto l'ora tarda non potè loro essere accordata.

Concedo ora pel primo la parola al Ministro delle finanze.

Ministro delle Finanze. Ieri, quando chiesi la parola, l'ora era troppo avanzata. Voleva solo aggiungere poche parole a quelle pronunciate nella discussione generale, benchè mi paresse che ben poco mi rimanesse a dire dopo quanto fu esposto dal mio onorevole collega il Ministro di agricoltura industria e commercio e da alcuni onorevoli Senatori.

Se non presi la parola nella questione dei ragionieri fu perchè nulla avrei potuto aggiungere all'autorità degli onorevoli Senatori Colla, Di Revel e Vigliani, e perchè credevo, o almeno speravo che le loro parole avrebbero trovato favorevole il voto del Senato.

Con dolore vidi che la maggioranza del medesimo nella sua saviezza non approvò la parte dell'articolo secondo del progetto ministeriale che si riferiva ai ragionieri.

Il Senato ora sta per pronunziare il suo voto sulla importante questione del *Procuratore generale*; e qui

credo debito mio il dire poche cose; tanto più che l'onorevole Senatore Colla, il quale presiede la Commissione incaricata di preparare il progetto di legge, ha dichiarato di astenersi dal prendere parte alla discussione su questo argomento per motivi che io debbo rispettare, ma che non posso presupporre, come è parso all'onorevole Senatore Vigliani, che derivano da un suo posteriore convincimento contrario alla proposta del Governo.

Signori, quando voi non diate la vostra approvazione alla istituzione del Procuratore generale, la Corte dei conti italiana sarà, se non erro, la sola Corte composta di giudici inamovibili, la quale non abbia presso di sé un Procuratore generale; imperocchè voi ben sapete, come già accennava l'onorevole Senatore Ceppi, che la Corte del Belgio viene eletta dalla Camera dei deputati, e si rinnova ogni sei anni. Sarà per conseguenza, io ripeto, se non erro, questo l'unico esempio di un Tribunale che procede in un modo dove non penetra l'occhio del pubblico o del Governo; dacchè, vedute le cose in pratica, non havvi altro mezzo se non quello di porvi accanto un Pubblico Ministero veramente tale e non quale viene consentito dall'ufficio centrale; e però quanto maggiore è la indipendenza della Corte, garantita dalla sua inamovibilità, tanto maggiormente parmi sia necessario che questa inamovibilità sia giustificata con la pubblicità degli atti della Corte innanzi al Governo, innanzi al Parlamento e innanzi alla pubblica opinione.

Che poi l'istituzione del Procuratore generale sia un mezzo del quale il Governo possa valersi per influire sulla Corte, è argomento, permettetemi di dirlo, che offende e il Governo e la Corte stessa.

Dirò solamente che il retto e spedito giudizio dei conti implica la responsabilità ministeriale; quindi se il Procuratore generale, rappresentando l'interesse pubblico, rappresenta pur anco l'interesse governativo, non vedo come ciò possa essere un difetto.

Rammentate che il progetto ministeriale, conforme in ciò alla legge piemontese del 1859, stabilisce che gl'impiegati dipendenti dalla Corte non possono rivo- carsi senza la proposta della Corte, e questo è giusto corollario del principio della inamovibilità della medesima.

Ora io domanderei come la responsabilità ministeriale possa essere compatibile con siffatta disposizione, quando tra la Corte ed il Governo non sia un' autorità intermedia che, senza offendere l'indipendenza della Corte, rappresenti anche in questa parte un legittimo interesse del Governo.

Dopo queste brevissime considerazioni, alle quali altro non potrei aggiungere, dopo i dotti discorsi pronunziati da varii onorevoli Senatori, il Ministero sarà ossequente ad attendere le decisioni del Senato.

Senatore Vigliani. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Vigliani. Ieri aveva l'onore di chiedere

la facoltà di parlare dopochè l'onorevole Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio aveva pronunziato un eloquente discorso in risposta ad alcune osservazioni che io presentavo sulla istituzione del Procuratore generale.

Ora io intenderei di dare esecuzione a quel mio divisamento, e mi duole soltanto di non vedere al banco dei Ministri l'onorevole signor Cordova; però, come la questione riguarda specialmente l'onorevole Ministro delle finanze, il quale ha stimato in questo momento di aggiungere alcuni argomenti in appoggio del suo assunto, io mi farò a sottoporre al Senato le osservazioni che intendo di contrapporre alle ingegnose argomentazioni dell'onorevole Ministro dell'agricoltura, industria e commercio; ma anzi tutto, poichè le cose esposte dall'onorevole Ministro delle finanze sono le più fresche, io premetterò poche parole di risposta.

Osservava l'onorevole Ministro, che quando la Corte dei conti del Regno Italiano si lasciasse senza un procuratore generale, essa presenterebbe un esempio unico nei paesi civili. Non credo che la cosa sussista, perchè, come egli medesimo accennava, abbiamo la Corte dei conti del Belgio la quale ha un Ministero pubblico che è ordiinato precisamente in un modo corrispondente a quello che l'ufficio centrale ha proposto, e, a mio modo di vedere, proporzionato ai bisogni del servizio, e conforme all'indole di tale Corpo.

Non vale il dire che il Belgio sia uno Stato piccolo, perchè, come è già stato osservato dall'onorevole Relatore dell'ufficio centrale, la piccolezza dello Stato non può influire se non sul numero degli affari, e quindi degli impiegati che se ne debbono occupare, ma non influisce sulla qualità dei medesimi impiegati; la quale vuol essere desunta da un altro criterio, che nel nostro caso è duplice; cioè l'uno sta nella qualità del Corpo presso cui il Pubblico ministero si vuole ordinare, l'altro consiste nella importanza delle funzioni di cui il Pubblico ministero dovrà essere rivestito. Ora la qualità del Corpo, come ebbi già l'onore di osservare, esige che sia rispettata religiosamente la sua indipendenza e libertà di azione; e sebbene io concorra coll'onorevole Ministro nel credere che non nascerà forse mai il pensiero di attentare a tale indipendenza, tuttavia in questa materia, bisogna evitare perfino la possibilità e il sospetto anche il più remoto; le leggi si fanno non per chi vuole il bene, ma per impedire il male. Ora non vi ha punto dubbio che il collocamento di un funzionario così alto locato, e rivestito di prerogative così eminenti porterebbe nel Corpo della Corte dei conti un tal contrappeso che sicuramente potrebbe rilonzare a nocimento della libertà d'azione e di quella medesima indipendenza che il medesimo signor Ministro delle finanze con lodevole consiglio dichiarava di volere altamente rispettata.

Invocava in secondo luogo il Ministro l'inamovibilità di cui i consiglieri della Corte saranno rivestiti e ne deduceva la conseguenza che, accanto ad un Corpo

costituito in modo inamovibile ed indipendente dal Governo, sia necessario di istituire un rappresentante del Governo medesimo che ne invigili il regolare andamento. Ma questa, secondo me, sarebbe una violazione del principio medesimo da cui deriva l'inamovibilità e l'indipendenza di cui si vuol circondare la Corte dei conti. Se per rispetto precisamente alle funzioni delicate ed importantissime di cui la Corte dei conti è investita, si vuole che i suoi membri siano inamovibili ed indipendenti, perchè si vorrà istituire accanto ad essi una specie di sorvegliante, di censore, di ispettore, il quale come vi diceva, può sicuramente nell'ordine morale almeno, affievolire l'effetto della indipendenza, e così scemare i benefici di quella inamovibilità che è accordata ai consiglieri acciò nello esercizio delle loro funzioni rispetto al Governo siano intieramente liberi e sciolti da ogni suggestione o preoccupazione?

Se l'inamovibilità dei giudici nella magistratura ordinaria è ragione per cui si costituisca, soprattutto nei paesi liberi, il Pubblico Ministero in modo forte e vigoroso presso i Corpi giudiziari, lo stesso non si può dire della Corte di cui ci occupiamo, di un Corpo la cui missione non è di giudicare sopra tutti i cittadini, di statuire sopra la loro vita, l'onore e le sostanze, ma si è unicamente di rivedere i conti dello Stato, si è di esercitare un sindacato che è limitato unicamente alla amministrazione del pubblico danaro; nè nell'esercizio di questo sindacato sono da temere, come fu già osservato dall'onorevole Senatore Farina, quegli eccessi e quelle esorbitanze che accaddero nei Parlamenti francesi e che diedero motivo a rin vigorire la costituzione del Pubblico Ministero per porvi un valido riparo.

Esaminate, vi prego, le attribuzioni della Corte, esaminate come essa è obbligata a provvedere nelle sue incumbenze e vi persuaderete di leggieri che non sono da paventare dalla Corte dei conti quegli eccessi che potrebbero derivare dagli abusi di autorità di un magistrato ordinario ed inamovibile che non avesse accanto un pubblico Ministero saldamente costituito. E in vero voi ricordate, o Signori, che la Corte dei conti ha due ordini di attribuzioni: essa è in prima Corpo amministrativo e talvolta è Corpo giudiziario. Più frequentemente procede ed agisce come Corpo amministrativo, e nell'esercizio delle sue funzioni di amministrazione essa non fa che esprimere voti, fare rimostranze le quali, quando dai Ministri non vengano approvate, la Corte è obbligata a sottomettersi agli ordini del Ministero responsabile, dando corso all'affare, con riserva di sottoporre la questione al più elevato potere che è il Parlamento.

Ora io domando al signor Ministro se in questo modo di procedere nell'esercizio di tale specie di autorità più monitoria che obbligatoria possa mai la Corte assumere un contegno che imbarazzi od incagli l'azione governativa, per modo che si renda necessario il rimedio dell'azione di quel potente organo governativo che lo si vorrà porre allato?

Accade qui precisamente di ripetere col Senatore Farina che le invasioni della Corte dei conti non sono da temere, perchè essa non ha lo armi, non ha i mezzi per invadere il campo di altri poteri e ancor meno dell'esecutivo di cui può sindacare non mai arrestare gli atti.

In quanto alle attribuzioni giudiziarie, l'autorità della Corte è tanto limitata pel suo oggetto, è tanto angusta pei suoi mezzi, non avendo neppure la facoltà di far eseguire le sue decisioni, che invero mal si saprebbe immaginare come possa commettere invasioni od eccessi, per cui occorra un ritegno che la contenga nella sua cerchia di giurisdizione; in fatti essa non giudica che sulla materia dei conti degli agenti finanziari ed i suoi giudizi si agitano soltanto tra l'amministrazione delle finanze ed i contabili. La ristrettezza di questo campo in cui fra i detti contendenti siede giudice la Corte dei conti dimostra abbastanza che se un modesto Ministero pubblico è necessario per rappresentare la parte del Governo e sostenerne gl'interessi davanti alla Corte nei rarissimi casi contenziosi che possono occorrere, non è certamente necessario di sollevare tant'alto questo pubblico Ministero, da renderlo sospetto, pericoloso ed oneroso.

Per ultimo il Ministro delle finanze si appoggiava sulla considerazione che il Governo nella materia dei conti ha un rilevante interesse per la regolare e sollecita spedizione del servizio della Corte ed ha quindi il bisogno di avere presso la medesima un funzionario autorevole che lo rappresenti e invigili l'azione della Corte.

Io non contesterò, o Signori, al signor Ministro, che il Governo abbia un interesse anche grande nelle cose che si trattano dalla Corte dei conti; ma credo di dover contestare la convenienza del modo col quale il Governo vorrebbe provvedere alla difesa di tale suo interesse, di cui la Corte medesima pel proprio istituto dev'essere la zelante tutrice.

Esaminiamo di fatto la posizione della Corte nei suoi rapporti col Governo, e vedremo che tra l'uno e l'altra le relazioni debbono essere dirette e continue in quanto riguarda il riscontro preventivo delle spese, e debbono essere periodiche ossia annue in quanto si riferisce all'assettamento dei conti dei depositarii del danaro pubblico; Governo e Corte sono, a così dire, le due parti che si trovano in presenza: la Corte invigila e verifica gli atti del Governo: il Governo invigila e osserva il servizio della Corte.

Il Governo trasmette i suoi provvedimenti che toccano la finanza e gli annui conti alla Corte; questa esamina, delibera e trasmette al Governo le sue osservazioni o deliberazioni.

Donde appare che il vero sorvegliante del servizio della Corte dei conti in ciò che riguarda l'interesse delle finanze dello Stato è e debb'essere il Ministro stesso delle finanze, il quale obbligato a tenere con essa continui rapporti, sicuramente non ometterà di sollec-

tarne, ove occorresse, le operazioni sì nel riscontro delle spese e sì nella revisione dei conti, acciocchè adempia regolarmente tutte le attribuzioni importanti che le sono conferite. Quindi io penso che anzi che commettere ad un Procuratore generale l'incarico della vigilanza sulla Corte, il Governo lo eserciterà esso medesimo, e la sua azione sarà tanto più autorevole e potente in quanto che sarà più elevata e scevra da ogni sospetto, esercitandosi a distanza in quel modo generale con cui è diritto e debito dei Ministri di invigilare sopra ciascuno dei rami del pubblico servizio dello Stato.

Risulta dalle cose dette che gli argomenti ultimamente adottati dall'onorevole Ministro delle finanze non valgono certamente a dimostrare il suo assunto, cioè che il Pubblico Ministero presso la Corte dei conti debba essere costituito nel modo troppo vigoroso da lui divisato.

Avendo così risposto nella miglior guisa che ho saputo alle cose dette dal Ministro delle finanze, ora mi farò a rispondere a quello d'agricoltura, industria e commercio. Egli osservava nello esordire che il mio discorso provava troppo, che seguendo il processo del mio ragionamento si potrebbe dimostrare che la carica stessa che io copro, ossia il Pubblico Ministero presso le Corti ed i Tribunali sia inutile come presso la Corte dei conti.

Io credo che l'ingegnoso Ministro abbia avuto ricorso ad uno spediente sottile per isbarazzarsi d'un colpo solo d'argomenti a cui gli riusciva troppo difficile ed anzi non possibile il dare categoriche risposte. Nel dire che le mie osservazioni provano troppo, io penso, che l'onorevole Ministro ha confuso due ordini d'idee, che però io vi ho presentate assolutamente distinte. In quanto concerne alle attribuzioni amministrative della Corte dei conti, io non ho esitato a dichiarare, e ancora mantengo che il Pubblico Ministero non solo è inutile presso la Corte stessa, ma può essere incomodo e lesivo della piena indipendenza di tale Corpo. Questa mia proposizione dimostrata ieri al Senato con molte ragioni, non parmi sia punto confutata dalle osservazioni, che sono state fatte dall'egregio Ministro Cordova; imperocchè egli non è punto entrato ad esaminare le diverse parti del servizio in cui a norma del progetto ministeriale dovrebbe, nell'ordine amministrativo, intervenire il Procuratore generale, come io mi sono fatto coscienza di dovervi per minuto; dal quale esame mi sembra riesca dimostrato chiaramente, come nessuna di quelle attribuzioni esigano il concorso del Pubblico Ministero, ed alcune di esse lo escludano apertamente.

Lo escludono al certo le attribuzioni che riguardano il riscontro preventivo delle spese: il progetto ministeriale lo riconosce dichiarando, che il Procuratore generale non vi interverrà; però soggiunge che avrà una sorveglianza anche in questa parte.

Questa sorveglianza, o Signori, permettete che ancora ve lo ricordi, non potrebbe essere ragionevolmente commessa ad un rappresentante del Governo, imperocchè essa si eserciterebbe verso il Governo stesso e so-

pra i suoi atti da un suo agente; ora chi non vede che ripugna all'ordine naturale delle idee di voler commettere una sorveglianza qualunque a chi ne dev'essere il soggetto?

Altre attribuzioni amministrative nelle quali il Ministero Pubblico sarebbe chiamato a prendere parte, sono così poco importanti, o così poco attinenti alla natura della Corte dei conti, e di un Ministero Pubblico che è istituzione essenzialmente giudiziaria, che l'ufficio centrale ve ne propone la soppressione.

Tal'è quella parte che riguarda la liquidazione delle pensioni; essa non appartiene, come l'ufficio centrale con ragione osserva, alla Corte dei conti, ma piuttosto al Governo, dovendo soltanto la Corte dei conti rivedere il provvedimento del Governo col quale la pensione viene accordata.

Tal'è pure l'attribuzione relativa alla ispezione sulle pubbliche casse: l'ufficio centrale credette che anche questa non possa appartenere alla Corte dei conti, e ve ne propone la soppressione.

Egli è evidente che in questa parte il Governo molto male si rivolgerebbe ad un Procuratore generale per far esercitare funzioni, che incombono più particolarmente al Ministro delle finanze, che impegnano la sua responsabilità e che meglio da ispettori o verificatori che da un alto magistrato si possono curare.

Distaccandole dal Ministero a cui spettano, si verrebbe a diminuirne la responsabilità costituzionale e si andrebbe facilmente incontro al pericolo che ne fosse e dal Ministro e dal suo rappresentante trascurato l'adempimento.

Vede adunque il Senato, che nella parte amministrativa il Procuratore generale che si vuol creare o non avrebbe materia propria del suo ministero da esercitare, o troverebbe una materia, la quale offenderebbe i principii che debbono essere salda base all'istituzione della Corte dei conti.

Si è detto, che la Corte di cassazione è puro una Corte censoria, e che nondimeno presso di essa esiste un ufficio di Procuratore generale; che quindi non vi possa essere inconveniente nel costituire in ugual maniera il Pubblico Ministero presso la Corte dei conti che è pure una Corte censoria. Questo paragone, o Signori, tra i due Corpi menzionati non può reggere perchè la Corte di cassazione esercita larghissima giurisdizione censoria sopra tutti i Corpi giudiziari; esercita giurisdizione civile e penale sopra tutti i cittadini del Regno.

Nella materia penale è assolutamente indispensabile che vi sia un Procuratore generale, come evvi presso le Corti di appello, per promuovere e sostenerne l'azione. Nelle materie civili esso è pur necessario per introdurre e difendere le domande di cassazione nello interesse della legge.

Presso la Corte di cassazione esiste il grado supremo della giurisdizione sulla disciplina giudiziaria nella quale il Procuratore generale è l'agente del Governo, il pro-

motore delle istanze che occorre di fare contro i membri della magistratura che abbiano offesa la disciplina. Di tutto ciò voi non potete trovare traccia alcuna nelle attribuzioni della Corte dei conti.

Ben fece qualche menzione della disciplina di questa Corte l'onorevole Ceppi il quale mi è parso che esprimesse il desiderio che il Procuratore generale presso la Corte medesima fosse anche investito di attribuzioni disciplinarie e che inoltre avesse ad intervenire alle deliberazioni della Corte; ma l'onorevole Ceppi mi permetta di dirgli che sebbene questo suo concetto muova da buon fine, non sarebbe però compatibile coll'indipendenza assoluta che tutti vogliamo mantenere nella Corte dei conti. Come mai potrà il Procuratore generale intervenire alle deliberazioni che la Corte dei conti fosse per prendere contro il Governo, o per fare soggetto di censura e disapprovazione gli atti governativi? Non è assolutamente possibile lo ammettere un tale intervento del Procuratore generale senza imbarazzare l'azione della Corte dei conti, senza lederne la libertà, senza dare occasione a gravi collisioni o ad irritanti discussioni.

La cosa apparirà tanto più enorme a chi rifletta che, nemmeno presso i Corpi giudiziari ordinari, è ammessa la presenza del Pubblico Ministero nelle loro deliberazioni. Questa presenza che era ammessa una volta nelle materie civili, trovasi nello stato della attuale legislazione del tutto esclusa tanto in materia civile, quanto in materia penale.

Sarebbero quindi una singolare anomalia lo ammettere l'intervento del Pubblico Ministero alle deliberazioni della Corte dei conti d'onde vi è maggior ragione di allontanarlo.

Io credo che un esempio molto più calzante che quello della Corte di cassazione, addotto dall'egregio signor Cordova, si presenti nel Consiglio di Stato per la risoluzione della questione che discutiamo.

Il Consiglio di Stato, come voi sapete, è investito di una giurisdizione assai importante, che è quella del contenzioso amministrativo, giurisdizione che quanto alla sua estensione è sicuramente d'assai più larga di quella della Corte dei conti; quanto poi alle difficoltà e alla varietà delle questioni legali che vi si incontrano, tutte le persone pratiche dell'una e dell'altra materia mi accorderanno di leggieri che non sarebbe permesso di istituire un serio paragone tra l'una giurisdizione e l'altra. Or bene presso il Consiglio di Stato sapete voi, o Signori, da chi siano esercitate le funzioni del Pubblico ministero?

Esso sono esercitate non da un consigliere di Stato, ma da referendari che sono inferiori in grado ai membri del Consiglio ed anche ai consiglieri della Corte dei conti.

Se i referendari possono convenientemente esercitare queste funzioni presso il Consiglio di Stato dove le questioni, come ho detto, sono più gravi e più svariate, come mai un funzionario che avrà il grado e le

prerogative di un consigliere della Corte dei conti, si terrà insufficiente a esercitare queste funzioni del Pubblico ministero nella più ristretta sfera giuridica della Corte dei conti? Mi pare che il paragone si presenti così calzante, così adatto da non ammettere replica. È vero che l'onorevole Ministro ci diceva che il Procuratore generale sarà in fine dei conti un *Consigliere meno retribuito*. Ma sia esso un consigliere trattato come gli altri suoi colleghi e la cosa sarà più armonica.

Ragionando delle osservazioni da me fatte circa la duplicità che deriverebbe dallo ammettere l'ingerenza del Procuratore generale nelle attribuzioni amministrative della Corte, il medesimo Ministro diceva che la stessa duplicità avviene anche presso gli altri Corpi giudiziari dove il Ministero pubblico esercita la sorveglianza insieme coi capi dei Corpi medesimi, ossia coi Presidenti.

Io non negherò che presso i Corpi giudiziari ordinari, il capo del Pubblico ministero, ed i Presidenti concorrono nell'esercizio della sorveglianza disciplinare sopra i loro subalterni, ma esistono poi molte attribuzioni, le quali sono esclusivamente proprie del Procuratore generale, e precipua tra esse è quella di promuovere e sostenere l'azione disciplinare. Ma nella costituzione della Corte dei conti le attribuzioni amministrative che sono commesse ai suoi membri ed al suo capo non potrebbero venire esercitate cumulativamente con un rappresentante del Governo senza che l'azione propria della cosa rimanga alterata e turbata, imperocché tale azione aggirandosi unicamente sopra gli atti del Governo, ne consegue che l'intervento di un alto funzionario che rappresenta lo stesso Governo e in tutto ne dipende, riuscirebbe non pure inutile, ma vizioso e forse anche nocivo, potendo alterare quella potenza ed efficacia di procedimento che deve sempre appartenere all'autorità della Corte dei conti. Non può dunque essere tenuto in verun conto l'argomento del tutto specioso che è piaciuto di derivare dall'esempio della magistratura ordinaria.

Inteso l'illustre Ministro a magnificare la importanza delle attribuzioni che sarebbero commesse al Procuratore generale nell'ordine amministrativo, egli avvertiva che se quelle che stanno scritte nella legge non si presentano molto importanti, ci sono però altri casi non scritti e non enumerati. Egli è appunto in questa rilevante dichiarazione del signor Ministro che si fa più palese il pericolo della istituzione di quest'alto funzionario, che avrà attribuzioni le quali non sono nemmeno scritte tutto nella legge, ma gli verranno secondo le occasioni e le circostanze attribuite dal Governo. E a spiegare il suo concetto lo stesso Ministro ci adduceva l'esempio della corrispondenza tra il Governo e la Corte, la quale egli avvisava che si possa più regolarmente e con maggior frutto tenere col mezzo del Procuratore generale, che unicamente col Presidente della Corte.

Io non posso ammettere in alcun modo quest'opinione dell'onorevole Ministro, perchè le relazioni della Corte

così col Governo come col Parlamento quando occorre, non debbono avere altro organo che il capo della Corte che solo può essere fedele interprete delle intenzioni del Corpo, massime allorchè si tratti di spianare o spiegare difficoltà o censure proposte intorno agli atti governativi. In questi casi non potrebbe intervenire un organo del Governo senza intervenire evidentemente le parti, poichè il Governo tratterebbe con se stesso trattando col suo rappresentante, e ciò lederebbe di più la dignità della Corte.

Noi non vorremo per certo rinnovare l'esempio che veniva detto poco lodevole e che si potrebbe ben dir biasimevole della Corte dei conti di Napoli dove la corrispondenza tra la Corte e il Governo si faceva esclusivamente per mezzo del Procuratore generale. Questo procedere, io lo ripeto altamente, urterebbe intieramente contro la base sulla quale si vuol edificare la nostra Corte dei conti, urterebbe del pari nei principii costituzionali che informar debbono una tale istituzione, acciocchè corrisponda all'importante suo scopo.

Per formare una specie di piedestallo nella parte giudiziaria alla creazione del Procuratore generale, si è osservato dall' illustre signor Cordova che gravi questioni possono insorgere anche nella materia dei conti, ed egli accennava in particolare a questioni di competenza e anche di stato delle persone, nei casi che morendo un contabile si presentino gli eredi alla Corte per l'assestamento dei conti del loro autore. Questa osservazione è speciosa e non solida, imperocchè la giurisdizione speciale della Corte dei conti non può trascorrere al di là di ciò che riguarda la materia dei conti, e quando insorgessero questioni che toccassero, a modo di esempio, lo stato delle persone od altre simili della competenza ordinaria, dovrebbe precedere la decisione di queste questioni avanti ai Tribunali ordinari e poi si tratterebbe avanti alla Corte di causa dei conti.

Quanto alle questioni di competenza certamente esse possono elevarsi ed avere qualche gravità, ma è noto a tutti coloro che hanno qualche pratica di questa giurisdizione speciale, che tali questioni sono rarissime, passano anni ed anni senza che una se ne presenti alla Corte e che possa occupare il Procuratore generale: ora come fondare si potrebbe sopra tali rarissimi accidenti la grave istituzione di un alto funzionario che rimarrebbe inoperoso ad aspettare questioni degne di occupare la sua dottrina? Le accennate quistioni non sono più infrequenti nel Belgio di quello che saranno nel Regno Italiano, eppure non risulta che nel Belgio il servizio della Corte dei conti abbia mai sofferto nessun incaglio per mancanza del Procuratore generale; non si potrebbe dunque per queste ragioni consentire a sollevare il Pubblico Ministero presso la Corte dei conti a quell'altezza che il Ministero propongono.

Dirò ancora poche parole dei giudizi che riguardano il trasporto, la riduzione delle cauzioni, la cancellazione di ipoteche, poichè è piaciuto al signor Ministro di agricoltura, industria e commercio di attribuire a queste

pratiche una gravità che mi riuscì davvero nuova e sorprendente. Ella è cosa certa che in generale tali materie sogliono essere molto piane.

Vi basti, o Signori, il sapere che materie consimili nell'interesse dei privati, quali le donne maritate, i minori, gli interdetti o in quello di Corpi amministrati, quali sono i comuni e le opere pie, appartengono a giurisdizioni subalterne, cioè ai Tribunali di circondario quanto ai privati che ho indicato, ed ai consigli di governo, quanto ai Corpi amministrati soggetti alla tutela governativa. Questo vi dimostri che la spedizione di tali affari non presenta quelle difficoltà, non ha quell'importanza singolare che da questa discussione si è voluta loro attribuire. Un cenno venne pur fatto dall'onorevole signor Cordova delle istanze per la sospensione dell'esecuzione delle decisioni della Corte dei conti. Queste istanze che si fanno nella fase esecutiva e che tendono a ottenere una mora al pagamento delle somme portate dalle condanne, non hanno quasi mai una importanza che possa essere messa a calcolo, che possa essere posta in bilancia nella questione che discutiamo.

Io ve lo dico con tutta franchezza, queste sono pratiche molto ovvie, per la trattazione delle quali, da parte del Pubblico Ministero, chiamato unicamente a esprimere un voto, offre sicuramente tutta la desiderabile garanzia il funzionario cui il progetto dell'ufficio centrale investe dell'ufficio di Pubblico Ministero.

Io non vi tratterò maggiormente, o Signori, con altri argomenti che potrei facilmente contrapporre per più ampia confutazione alle obiezioni che vennero poste in campo dall'onorevole ministro Cordova, mi contenterò di aver risposto a quelle osservazioni che mi parvero di maggior rilievo.

Io finirò col raccomandar di nuovo al Senato di voler riflettere che la questione che riguarda il Procuratore generale è una delle più gravi che sorgano in questa discussione, poichè essa intimamente si attiene alle basi della istituzione di una Corte dei conti, vale a dire ai principii di assoluta libertà ed indipendenza che vi debbono presiedere e prevalere a ogni altra considerazione. Guardiamoci, o Signori, dal viziare questa grande istituzione nella sua fondazione, poichè invano il paese attenderà allora dalla sua azione illuminata, libera e zelante tutti quei vantaggi, quei frutti e quegli alti servizi che la nazione ha diritto di aspettarne per effetto della legge che stiamo esaminando.

Presidente. La parola è al Senatore Farina.

Senatore Farina. Io non intratterò lungamente il Senato dopo l'eloquente discorso dell'onorevole preopinante; ma non vorrei lasciare senza risposta le ultime osservazioni del signor Ministro delle Finanze, le quali si riferivano all'esempio della Francia.

Or bene in Francia vi è il Pubblico Ministero, ma la Corte dei conti non ha le attribuzioni che le si vorrebbero dare fra noi.

Onde convincersene credo opportuno di leggere l'ar-

ticolo 164 dell'ordinanza del 1838, il quale è così concepito :

« A la fin de chaque année le Ministre des Finances propose au roi la nomination d'une Commission composée de neuf membres choisis dans le sein de la Cour des Comptes, du Conseil d'État, et des deux Chambres législatives, laquelle est chargée d'arrêter le journal et le grand-livre de la comptabilité générale des finances, au 31 décembre, et de constater la concordance des comptes des ministres avec les résultats des écritures centrales des finances. Il est dressé procès verbal de cette opération et la remise du procès verbal est faite au Ministre des Finances, qui en donne communication aux Chambres. »

Come vede il Senato quest' importantissimo confronto della contabilità finale dello Stato colle spese fatte dai Ministri non è affidato alla Corte dei conti, ma bensì ad una speciale Commissione: cessa quindi il pericolo che in questa importantissima e decisiva questione, relativa al buon andamento delle finanze dello Stato non intervenga nessuno il quale possa colla sua autorità ed influenza scemarè la libera azione della Corte dei conti. In Francia questo pericolo non c'è, perchè non è la Corte dei conti ma una Commissione che lo fa; ci sarebbe da noi, perchè la legge attribuisce alla Corte dei conti quelle stesse attribuzioni che in Francia sono attribuite ad una speciale Commissione.

Addusse l'onorevole Ministro delle finanze l'esempio del Belgio, dicendo: badate bene che è vero che là non c'è il Pubblico Ministero, ma che i giudici non sono inamovibili.

E qui io credo che il signor Ministro prenda abbaglio fra due casi diversi.

I giudici della Corte del Belgio sono temporanei ma non sono amovibili da parte del Ministero, e rimpetto al Ministero sono inamovibili, inamovibilissimi; il che constata quel carattere che anche da noi si ha, e conseguentemente fa cessare la pretesa applicazione che il signor Ministro voleva fare del suo principio.

Del resto, si va dicendo, badate che sarà l'unico caso in cui vi sarà una Corte di conti senza che vi sia rappresentato il Ministro da un Pubblico Ministero.

Nelle mie occupazioni qualche volta mi sono messo in testa di vedere un po' come fossero organizzate le finanze nei vari Stati d'Europa; e siccome a miei occhi uno di quelli che presentava maggior materia di studio era la Prussia, perchè colà con un'armata estesissima si era pur riuscito ad avere un debito pubblico proporzionalmente inferiore a quello di tutti gli altri Stati di Europa, io mi sono fatto carico di vedere come erano là organizzate.

Ebbene, o Signori, anche là vi è una specie di Corte dei conti, e non vi è Pubblico Ministero; in quasi tutta la Germania vi è pure un'istituzione analoga alla Corte dei conti, e non vi è neppur là Pubblico Ministero.

Io risponderò quindi a mia volta al signor Ministro, che se si ammette il Pubblico Ministero in una Corte

dei conti incaricata di spogliare i conti del Ministero stesso, e presentarli al Parlamento, questo sarà il primo ed unico caso in Europa che un'istituzione di questa fatta sarà assistita da un Pubblico Ministero.

Ministro delle Finanze. Donando la parola.

Presidente. La parola è al signor Ministro delle finanze.

Ministro delle Finanze. Dirò poche parole.

Innanzi tutto si è detto che un Pubblico Ministero potrebbe essere un mezzo per il Governo onde influire sopra la Corte dei conti.

Se un difetto vi è (e molti ne possono essere nel progetto ministeriale) quello certamente non trovasi che il Governo abbia voluto informare in esso il principio che la Corte dei conti non fosse indipendentissima dal potere esecutivo, e quando vi ha posto opera e studio con una Commissione composta di uomini pratici di tutte le istituzioni del Regno d'Italia (Commissione che il Ministro riuniva perchè, trattandovi oggi di costituire in nazione tutte le varie province del Regno, intendeva che si desse anzi tutto una legge uniforme il più che era possibile, e che più si avvicinasse alle antiche istituzioni, perchè in tanta scossa si sentisse meno momentaneamente l'innovazione) ebbe in mente, come diceva, che la nuova Corte dei conti del Regno fosse affatto indipendente dal potere esecutivo.

E quando, dico, fece i suoi studi intorno al Procuratore generale, vide la Commissione, od almeno così le parve, come il Governo non avrebbe mai potuto per mezzo suo avere influenza sopra la Corte stessa.

Diffatti la Corte, come è stato osservato saviamente, opera in due modi: cioè, come Corpo direi quasi amministrativo e come Corpo giudiziario.

Per la parte amministrativa il Governo, come la Commissione, si sono ben guardati dal dare alcuna attribuzione al Procuratore generale, ed è quella parte che più può interessare, è quella parte per la quale il potere esecutivo può in certe circostanze, non dico ordinarie, ma straordinarie, desiderare d'averne un'influenza sulla Corte, perchè gli siano accordate facoltà larghe, ed anche perchè è più facile a spendere.

Or quando si tratta di spendere, il Governo non lo può fare senza l'approvazione della Corte dei conti, vale a dire senza il visto.

Egli può benissimo spendere sotto la sua responsabilità quand'anche un mandato non abbia avuto l'approvazione della Corte stessa, ma in questa parte, nella quale potrebbe un Governo qualunque non dirò abusare, ma soverchiamente usare del denaro pubblico, il Procuratore generale, come ben si vede, non può esercitare menomissima influenza.

Per altra parte il Governo ha detto già che istituendo una gran Corte dei conti in tutto il regno d'Italia, dove sono tuttora in vigore tante diverse consuetudini, converrebbe mettervi un occhio vigile per l'interesse generale dello Stato, e perchè tutta la amministrazione pubblica proceda con rapidità e regolarità.

Dico con rapidità perchè la responsabilità ministeriale può essere compromessa anche dalla lentezza nell'esecuzione delle incombenze che possono essere date alla Corte dei conti.

Un Consigliere il quale rivestisse le qualità di pubblico Ministero, essendo egli stesso inamovibile, quand'anche mancasse dallo invigilare con la diligenza necessaria perchè gli affari si spedissero rapidamente, il Governo non avrebbe nessuna facoltà di rimproverarlo, e tanto meno toglierlo dal suo impiego; il che potrebbe fare benissimo quando avesse l'occhio vigile del Procuratore generale per esercitare, direi così, la disciplina.

Queste furono le semplici considerazioni che nelle condizioni presenti fece il Governo.

Le osservazioni maggiori sorsero contro all'istituzione del Pubblico Ministero, ed io ho ammirato la faccondia di tanti dotti Senatori; ma questi stessi Senatori dottissimi sapranno che in tale materia si sono discusse e ventilate quistioni tanto in favore quanto contro: ora mentre nelle antiche province si ritiene come inutile e soverchia una siffatta istituzione, in altre province è quasi opinione universale che il Procuratore generale per una gran Corte dei conti in un paese di 22 milioni sia presso che necessario.

Altre parole non aggiungo.

Voci. Ai voti! Ai voti!

Presidente. Non domandandosi più la parola da altri oratori, metterei ai voti l'inciso « un Procuratore generale » non che quello « un sostituto del Procuratore generale » collegando così l'accessorio col principale.

Senatore Galvagno. Domando la divisione; perchè io porto opinione che sia necessario un Procuratore generale e non un sostituto del Procuratore generale.

Presidente. La divisione, quando viene chiesta, è di diritto.

Senatore Gallina. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Gallina.

Senatore Gallina. Ho domandato la parola per dare alcune spiegazioni sulla quistione, necessarie, a mio avviso, in seguito alle ultime osservazioni.

Senza entrare nei particolari della legge, accennerò semplicemente alle conseguenze che possono nascere dal modo nè abbastanza esplicito, nè chiaro, con cui la legge è fatta, riguardo massime alle diverse attribuzioni che nella medesima sono demandate a quei funzionari, per cui era mio intendimento di non pigliar ulteriormente parte a questa discussione, non potendo approvare il progetto ministeriale, e non ravvisando sufficienti gli emendamenti proposti dall'ufficio centrale.

Sul punto se presso la Corte dei conti sia necessario un funzionario ministeriale per esercitarvi quella parte che al Ministero Pubblico è affidata, mi pare che ogni ulteriore discussione non possa giungere ad un risultato diverso da quello esposto dagli onorevoli colleghi che hanno parlato prima di me.

È fuori dubbio che istituendosi una Corte dei conti con giurisdizione, è cosa utile la istituzione di un Ministero pubblico per quanto concerno gli affari contenzioso-legali.

Cio, ripeto, non può far quistione, non avendo udito alcuno combatterla, nè tanto meno alcuno opporsi a che di queste funzioni sia incaricato un membro della Corte medesima.

Dunque non è quistione di dire, non vi deve essere funzionario pubblico, il quale rappresenti il Ministero Pubblico in queste circostanze.

È nuova, che io mi sappia, non imitata da nessuno, la istituzione di una Corte dei conti con diretta vigilanza sulle spese preventive dello Stato. Questa novità è gravissima e potrebbe dar luogo a molte osservazioni.

E sebbene io non intenda di occuparmi delle difficoltà e questioni a questa relative, non posso tuttavia omettere di osservare che la legge è incompletissima sotto tale rapporto, non avendo determinato il modo con cui questa tale vigilanza, questa azione preventiva sulle spese dello Stato debba esercitarsi.

È dessa un'attribuzione distinta assolutamente dalla revisione, dall'approvazione dei conti, che non dovrebbe perciò esservi amalgamata.

Sarebbe dunque desiderabile che si fosse ben determinata la divisione delle due diverse attribuzioni della Corte dei conti dalla legge demandatele in massa. Quelle che riguardano l'esame, la verifica preventiva delle spese non essendo da confondersi con quelle che concernono la revisione delle spese medesime; io non so comprendere, lo ripeto, come un funzionario il quale è incaricato dell'esame preventivo dei mandati, dei documenti che vi sono annessi e li abbia approvati, possa venire infine allorquando si tratta di esaminare i conti dei contabili, a rivedere il fatto proprio e a denunziarlo alla Corte nella sua relazione.

Il difetto di tale distinzione, di tale divisione che emerge dal modo con cui è compilata la legge, dirò meglio il cumulo di questi due uffizi, dovendosi eseguire queste due distinte operazioni dagli stessi funzionari, non impedirà l'andamento degli affari; ma questo non potrà aver luogo con quella regolarità, con quella logica, vera, positiva che sarebbe indispensabile in tale materia.

Questo riguardo alla Corte dei conti.

Venendo al merito della questione relativa all'istituzione del Procuratore generale, io debbo anzitutto dichiarare che ho la più ampia fiducia nell'onorevole personaggio che regge le finanze dello Stato; che confido intieramente nei suoi principii liberali, sapendo essere precisa sua intenzione, continuamente d'altronde dimostrata nelle discussioni, che la più grande regolarità presieda nell'amministrazione non tanto di quella che gli è affidata, ma anche di quelle di tutti gli altri suoi colleghi, che per natura del suo ufficio ha esso stesso l'obbligo di controllare.

Il Ministro delle finanze essendo adunque il controllore assolutamente indispensabile delle altre amministrazioni, massime quando si tratta di determinare preventivamente le somme che sono a ciascuna di esse necessarie, le somme che ciascun Ministero propone di portare nel suo bilancio, le quali ove non siano proporzionate alle entrate o lo pongano in difficoltà per sopperirvi, lo spingono naturalmente a far sì che la parte non necessaria sia tolta dai bilanci, e che quella che si può trasportare ad epoca ulteriore, sia trasportata secondo l'opportunità, ne viene che esso è necessariamente interessato nella regolarità delle operazioni della Corte dei conti.

Io non so quindi comprendere come il signor Ministro delle finanze, guidato da questi principii, voglioso dell'intero eseguitamento di tutte le guarentigie costituzionali, possa temere difficoltà nell'azione indipendente della Corte dei conti in assenza di un Ministero Pubblico.

A questo riguardo debbo osservare che il Ministero Pubblico, nel modo che lo vorrebbe costituito il Ministro delle finanze, in faccia alla libera, indipendente azione, della Corte non può aver forza; dirò di più avrà la forza di turbare, ma non quella di regolare, perchè è impossibile che un'istituzione composta di centinaia d'impiegati possa lasciarsi comandare, dirigere da un ufficiale che essenzialmente si può considerare come estraneo alla Corte medesima.

Non posso poi a meno di manifestare la mia sorpresa nel vedere l'opposizione che si fa dal Ministro delle finanze all'emendamento al riguardo proposto dall'Ufficio centrale, fatto massime riflesso che esso ha il maggiore interesse di mettere in attuazione questa legge.

Il signor Ministro delle finanze ha invocata la responsabilità ministeriale. Signori, la responsabilità ministeriale è il più bel quesito del Governo costituzionale, ma uno ora è rimasto insoluto; la responsabilità ministeriale invocata ad ogni proposito, applicata là dove non si può applicare, è il più grave di tutti gli inconvenienti di un Governo costituzionale.

Si è a pretesto appunto di questa responsabilità, non facile a determinarsi, che si può dal Governo trasmettere nelle spese ed è perciò che non cesserò di ripetere che la legge ordinatrice del magistrato il quale deve invigilare sopra le spese dello Stato, è la legge che tocca più di tutte allo statuto fondamentale del regno, che non ve n'ha altra che più di questa si colleghi coll'amministrazione di un Governo costituzionale.

Pare dunque a me che il signor Ministro delle finanze, guidato da quei sani principii che in lui conosciamo e che vediamo costantemente raccomandati nella sua amministrazione, debba assentire, e assentire con piacere alla proposta dell'ufficio centrale.

Il Ministero Pubblico deve tutelare e provvedere ad un tempo all'esecuzione della legge, e così presso le Corti giudiziarie egli rappresenta il potere esecutivo, il quale nell'andamento dell'amministrazione della giustizia non può non volere la esatta osservanza della legge.

Ma il Ministero Pubblico nella parte quasi di vigilanza amministrativa che gli verrebbe affidata presso la Corte dei conti, non sarebbe più l'uomo della legge, poichè qui entra il fatto. Non si può chiamare come dicono i francesi *gens du roi*; un magistrato incaricato di simili attribuzioni è un funzionario della nazione.

Per tutte queste ragioni io credo che non possa esservi difficoltà, che debba cessare ogni dubbiezza intorno al principio dell'istituzione dell'ufficio del Pubblico Ministero presso la Corte dei conti, quando si è provveduto alla parte che il Ministero Pubblico deve avere negli affari contenzioso-legali, non potendo a meno di ripetere ancora che quanto alla parte amministrativa è assolutamente impossibile che un agente intervenga nell'interesse del Governo, mentre esso non può sorvegliare questa parte di servizio, perchè la sua sorveglianza sarebbe inutile; non può dirigerla in nessun modo, essendo tutta speciale, e in cui l'azione che si esercita deve essere assolutamente indipendente, tanto di diritto, quanto di fatto; che l'indipendenza di fatto è cosa ancora più difficile ad ottenersi, che quella che è stabilita dalle leggi, e sta scritta nei Codici.

Senatore Corst. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Corst. Ho seguito con religiosa attenzione tutta la discussione relativa a questa istituzione, che per il Piemonte è nuova, di un Procuratore generale della Corte dei conti; nuova, nel senso seguito dal progetto del Ministero; non nuova nel senso del progetto dell'ufficio centrale, essendo che nell'attuale organizzazione della Corte dei conti esiste, nei casi di contenzioso, un funzionario, che fa l'ufficio del Ministero Pubblico ed esercita le funzioni di Procuratore generale o d'Avvocato generale. È questione di nomi.

Ora noi ci troviamo fra due sistemi: quello di conservare la Corte dei conti nel sistema attuale come si propone dall'ufficio centrale, od entrare nell'altra arena dell'istituzione di un Procuratore generale alto locato quasi a formare una dualità col primo Presidente della Corte dei conti.

Io credo, che l'imbarazzo sta nell'alto-locare questo personaggio: che quando si faccia riserva, come io faccio votando l'inciso, *un Procuratore generale*, che relativamente alla dignità e posizione di questo Procuratore generale, non si porterà nell'articolo 9, ma nell'articolo 8: la questione si riduce niente più che ad avere un funzionario che si chiamerà Procuratore generale, il quale non sarà quell'alto-locato, che pare costituisca una dualità col primo Presidente della Corte.

Posto che anche l'ufficio centrale ammette, che uno dei Consiglieri, nei casi in cui è necessario il pubblico ministero, lo rappresenti, ne assuma le incombenze, io credo, e spero possa essere anche un mezzo di conciliazione, debba questo Procuratore generale essere preso, non fra i quindici Consiglieri, ma in fuori, a tal che si abbia un Procuratore generale il quale adempia alle funzioni che gli sono demandate, e non sia quello

alto locato che forma quella dualità che non posso accettare, e che si abbia quel funzionario il quale sia assolutamente dipendente dal Governo, come Procuratore generale amovibile, per tutti gli uffici, e le ingerenze che il Ministero crede necessarie.

Per conseguenza io dichiaro, che voterò per l'istituzione del Procuratore generale, ma intendo poi nell'articolo 8 riservarmi di fare una proposta circa le condizioni di questo Procuratore generale.

Presidente. Metto ai voti l'inciso « un Procuratore generale ».

Chi approva quest'inciso voglia sorgere.

(Rigettato).

Ora verrebbe l'inciso *un sostituto del Procuratore generale*; ma credo, che essendo stato rigettato l'inciso *un Procuratore generale*, è inutile di parlo ai voti.

Ora viene l'inciso « un segretario generale ».

In questa parte concorda pure l'ufficio centrale. Chi approva quest'inciso voglia sorgere.

(Approvato).

Nel progetto ministeriale viene l'altro inciso « tre segretari di sezione » ma debbo osservare che l'ufficio centrale ha posto nel suo progetto un inciso che porta « un vice segretario generale ».

Pregherei l'ufficio centrale di voler dire, se questo vice segretario generale si contrapponga ai tre segretari, oppure si combini colla disposizione successiva.

Senatore Cibrario, Relatore. Il vice segretario generale è stato proposto dall'ufficio centrale in considerazione delle importanti incombenze che ha il segretario generale, per cui in mancanza o impedimento del medesimo, ha creduto che si dovesse nominare una persona che lo rappresentasse.

In quanto ai segretari di sezione, ha osservato che quest'ufficio, che non darebbe grandi occupazioni, poteva essere lodevolmente riempito da quei direttori capi d'ufficio che sarebbero designati dal presidente della Corte.

In conseguenza il vice segretario generale non è per tener luogo dei segretari delle sezioni, ma per supplire il segretario generale.

In luogo dei segretari delle sezioni, egli crede che possano destinarsi i direttori capi d'ufficio.

Presidente. Siccome l'ufficio centrale dichiara che il vice segretario generale non è una sostituzione dei tre segretari di sezione, io pregherei il signor Ministro delle finanze a volermi dire se insisto perchè si voti sull'inciso *tre segretari di sezione*, in vista massime che in seguito alle votazioni avvenute, l'economia del progetto rimane di molto alterata, e che converrà combinare la prima parte di quest'articolo con. . .

Senatore Cibrario, Relatore. Domando la parola sull'ordine della discussione.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Cibrario, Relatore. L'onorevole signor Presidente ha osservato benissimo, che le mutazioni che l'ufficio centrale ha avuto l'onore di proporre al Senato

e che sono state dal Senato accettate, inducono una variazione nell'ordine della discussione; perciò tolti i ragionieri, tolto il Procuratore generale, io credo che sarebbe molto più utile e più spedita la discussione, se la medesima venisse continuata sul progetto dell'ufficio centrale.

Senatore Di Pollone. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Di Pollone. Senza pregiudicare altrimenti ciò che dobbiamo fare posteriormente, parmi che prima convenga ben determinare l'ordine della discussione.

Abbiamo un emendamento dell'ufficio centrale al progetto del Governo, consistente in un vice segretario; l'ufficio centrale ha dichiarato che colla sua proposta del vice segretario generale, non intendeva che esso avesse da supplire alle incombenze dei tre segretari, quindi nasce la conseguenza, secondo me, diretta che anche i tre segretari di sezione debbono essere votati. Ed a questo proposito, mi fo lecito di fare un'osservazione generale ed è che nessuna delle disposizioni del progetto ministeriale può essere soppressa senza un voto speciale del Senato; che anche coll'adesione del signor Ministro io non credo che potrebbe essere il Senato autorizzato a non votarla, mentre il progetto è stato votato dalla Camera elettiva, per cui, ripeto, è indispensabile il voto del Senato.

Presidente. Il Senato farà ragione delle osservazioni dell'onorevole proponente, e nel tempo stesso anche delle circostanze per cui il sistema di questo progetto si trova essenzialmente modificato in conseguenza dei due voti che hanno avuto luogo.

Era per questo e a schiarimento della discussione che io avevo pregato il signor Ministro delle finanze a voler dire quello che pensava, in seguito al voto emesso, intorno all'inciso relativo ai *segretari di sezione*. Nel mio modo di vedere era importante che si chiarisse fin da principio questa materia assai complicata.

Ministro delle Finanze. Dopo i voti del Senato, il progetto ministeriale è uscito fuori dal suo antico sistema. Ben altro è il progetto che si proponeva. Quindi io non ho alcuna modificazione da accettare intorno al progetto ministeriale. Assisterò con riverenza, come dissi poco innanzi, a tutte le deliberazioni del Senato, e il Governo in seguito prenderà quei provvedimenti che crederà del caso, come è in facoltà del Senato di prendere quelle deliberazioni che crederà più convenienti per la Corte dei conti.

Dichiaro perciò che non potendo io variare le mie opinioni non posso prendere la parola intorno alle modificazioni che vengono proposte.

Presidente. In seguito alla dichiarazione del Ministro delle finanze io metterò a suo tempo ai voti l'inciso relativo ai *tre segretari di sezione*, secondo il testo del progetto ministeriale, ed intanto presentandosi come emendamento l'inciso aggiunto dall'ufficio centrale, riguardante un *vice segretario generale*, io lo metto ai voti.

(Approvato)

Pongo ora ai voti l'inciso ultimo dell'art. 2 del progetto ministeriale:

« Tre segretari di sezione. »

Chi l'approva sorga.

(Rigettato)

Ora vengono le aggiunte fatte dall'ufficio centrale all'art. 2.

Dico aggiunte perchè ne hanno la forma, e massime fatto riflesso al luogo in cui sono collocate; ma in realtà sono disposizioni che in parte riproducono quelle del progetto ministeriale, e in parte sono conseguenze delle modificazioni già proposte dall'Ufficio Centrale, ed approvate dal Senato.

Esse sono così concepite:

« Ha inoltre un personale di segreteria diviso in uffici retti, sotto la direzione superiore dei consiglieri, da altrettanti direttori. Questi uffici saranno composti di impiegati, il cui numero e qualità verranno determinati da un Regolamento proposto dalla Corte medesima, ed approvato con R. Decreto, sentito il Consiglio dei Ministri.

« La Corte avrà pure quegli uffici staccati che sieno riconosciuti necessari per esercitare funzioni di riscontro in altre città del Regno. Il numero e la qualità dei componenti questi uffici saranno determinati nel modo sopraddetto.

« Le funzioni di segretario nelle sezioni verranno disimpegnate dai direttori capi d'ufficio, che saranno a tal uopo designati dal Presidente della Corte. »

Senatore Colla. Domando la parola.

Presidente. Il Senatore Colla ha la parola.

Senatore Colla. Prego l'ufficio centrale di riflettere se non possa dar luogo a gravi inconvenienti ciò che si propone nel primo alinea, cioè che il personale sia composto d'impiegati il cui numero e qualità verranno determinati da un regolamento proposto dalla Corte medesima, ed approvato con regio decreto, sentito il Consiglio dei ministri.

Io credo che per l'approvazione di quelle, che una volta si dicevano piante, ed in questa legge istessa chiamiamo ruoli normali, debba bastare il decreto reale sentito il Consiglio dei Ministri e sulla proposta della Corte; ma non crederei conveniente che dovesse essere fatta per mezzo d'un regolamento, perchè siamo in tempi cui è quasi impossibile di poter determinare al giusto quanta sarà la mole degli affari, e perciò come si potrà supplirvi piuttosto con un numero che con un altro d'impiegati. Le circostanze potranno portare frequentemente variazioni, epperò mi sembra che si potrebbe fare, come si fa per tutti gli altri casi, che cioè le piante, ossia i ruoli normali, siano approvati per decreto reale sulla proposta della Corte e sentito il Consiglio dei Ministri.

Credo poi che sia anche più soggetto a gravità il mettere in queste disposizioni, che ciascuno degli uffici sarà composto d'impiegati il cui numero e qualità ver-

ranno determinati da un regolamento proposto dalla Corte. Io penso che in tutti gli uffici generali, in tutti gli uffici di qualche importanza è il capo dell'ufficio che oggi mette quest'impiegato in un posto, domani non credendolo più necessario lo mette in un altro; perciò parmi sia un voler essere un po' troppo rigorosi nello stabilire che un capo d'ufficio non possa cambiare un impiegato senza il regolamento. Io credo che questo debba essere lasciato al giudizio, alla saviezza della Corte, o del Presidente se si vuole, i quali possono vedere e provvedere al momento ai bisogni dell'ufficio; il volere che la composizione di un ufficio sia fatta da un regolamento, mi pare soverchio. Mi rimetto però a quanto verrà deliberato.

Presidente. Il Senatore Colla ne fa oggetto di una proposta speciale?

Senatore Colla. Ho pregato l'ufficio centrale di farcene carico, ma per altro potrei anche fare una proposta di un emendamento il quale consisterebbe nel sostituire alla parola *regolamento* quella di *ruolo*.

Presidente. Il Relatore dell'ufficio centrale ha la parola.

Senatore Cibrario, Relatore. L'ufficio centrale non ha difficoltà, in seguito alle osservazioni dell'onorevole Senatore Colla, di sostituire la parola *ruolo* a quella di *regolamento*.

In quanto all'altra osservazione da lui fatta, farò presente al Senatore Colla che dal modo con cui è redatta la disposizione, sarà sempre in facoltà del Presidente di disporre degli impiegati dei diversi uffici, perchè qui non si tratta che di determinare il numero e la qualità dei medesimi; ma il trasferirli là dove è il bisogno, rimane nel potere discrezionale del Presidente.

Senatore Colla. Il dubbio può nascere dal modo con cui è redatta la disposizione aggiunta dall'ufficio centrale.

« Questi uffici saranno composti di impiegati, il cui numero e qualità verranno determinati da un regolamento proposto ecc.

Or bene puoi dubitare, che dal momento in cui a questi diversi uffici saranno determinati dal regolamento gli impiegati, questi non si possano più muovere.

Senatore Cibrario, Relatore. Con ciò si vuol dire che vi saranno tanti segretari o revisori di prima classe, tanti di seconda, ma che non v'è inamovibilità da un ufficio all'altro; così il Presidente provvede secondo i bisogni, e può togliere impiegati da un ufficio per trasferirli ad un altro. Qui non si parla che del numero e della qualità in complesso degli impiegati; tutto il resto rimane, come dissi, nell'arbitrio discrezionale del Presidente che è il capo della Corte.

Io spero che l'onorevole Senatore Colla si dichiarerà soddisfatto di questa mia spiegazione.

Senatore Colla. Io non pretendo certamente di suggerire quel che si debba fare; ma siccome qui si dice che questi impiegati saranno determinati da un regolamento....

Senatore **Cibrario**, *Relatore* (*interrompendo*). Il regolamento, lo ripeto, non sarà che per determinare il numero e la qualità di tutti gli impiegati complessivamente che costituiscono gli uffici pel lodevole esercizio di tutte le incumbenze della Corte; ma sarà sempre lecito al Presidente di destinare un impiegato da un ufficio all'altro a seconda del bisogno.

Presidente. Rileggerò la prima parte delle aggiunte cadenti in discussione, e l'ufficio centrale avrà la bontà di dirmi quale è la parola che intende cambiare.

Senatore **Cibrario**, *Relatore*. La parola che si intende cambiare è quella di *regolamento*, alla quale si sostituirebbe la parola *ruolo*.

Se poi l'onorevole Senatore Colla lo credesse opportuno, ed insistesse, si potrebbe pur aggiungere le parole in complesso e dire:

« Questi uffici saranno composti d'impiegati il cui numero e qualità in complesso verranno determinati da un ruolo ecc. » sebbene però l'ufficio centrale non creda quest'aggiunta necessaria.

Presidente. Siccome le parole in complesso non mi paiono appropriate, e che d'altronde il Senatore Colla non ha detto di accettarle, così io rileggerò questa parte delle aggiunte colla sola sostituzione della parola *ruolo* a quella di *regolamento*.

« Ha inoltre un personale di segreteria, diviso in uffici retti, sotto la direzione superiore dei consiglieri, da altrettanti direttori. Questi uffizi saranno composti d'impiegati il cui numero e qualità veranno determinati da un ruolo proposto dalla Corte medesima, ed approvato con regio Decreto, sentito il Consiglio dei Ministri. »

Senatore **Farina**. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Farina.

Senatore **Farina**. Forse sbaglierò, ma io preferirei la prima dicitura alla seconda.

Naturalmente la Corte dovrà fare il suo regolamento interno: ora se noi diciamo qui un *ruolo*, avremo poi il *regolamento* ed il *ruolo*, e duplicheremo inutilmente gli enti.

Io non vedo disconveniente che il numero degli impiegati sia determinato nel regolamento, nel quale però sarà pur determinata la divisione delle materie, e più specialmente delle attribuzioni; in somma il modo col quale la Corte eserciterà le sue funzioni.

Senatore **Cibrario**, *Relatore*. Il ruolo sarà annesso al regolamento.

Presidente. Non essendovi proposta formale di variazione, metto ai voti la parte delle aggiunte all'art. 2 testè letta.

Chi l'approva sorga.

(Approvato)

Rileggerò la parte seconda delle montovate aggiunte per metterla ai voti. (*V. sopra*).

Non credo che l'onorevole Relatore dell'ufficio centrale pensi che la votazione sulla parola *ruolo* induisca sulle parti successive dell'articolo.

Senatore **Di Pollone**. Mi rincresce di prolungare la discussione. Si veggono però tutti i giorni indicate le piante degli...

Senatore **Cibrario**, *Relatore*. Ruolo vuol dir pianta
Presidente. Non domandandosi più la parola metterò ai voti la parte testè letta.

Chi l'approva sorga.

(Approvato).

Rileggo l'ultima parte. (*V. sopra*).

Senatore **Colla**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Colla**. Vorrei pregare l'ufficio centrale di riflettere che il più delle volte i capi d'ufficio sono lo intero giorno occupati negli affari del controllo, ossia del riscontro preventivo.

Oltre a ciò tutte le richieste vengono loro dirette; sono persone avanzate in età e forse meno assuefatte alla compilazione delle deliberazioni delle varie sezioni, tanto più poi quando si trattasse di raccogliere ed ordinare una certa quantità di documenti, come succede per la parte dei riscontri.

Per tali considerazioni io credo che si potrebbe lasciare al Presidente la facoltà di scegliere anche fra i capi di sezione.

Senatore **Cibrario**. Si potrebbe dire, « Le funzioni ecc. verranno disimpegnate dai direttori capi d'ufficio o dai capi di sezione. »

Presidente. Leggo la parte dell'articolo coll'aggiunta consentita dall'ufficio centrale: « Le funzioni di segretario delle sezioni verranno disimpegnate dai direttori capi d'ufficio o dai capi di sezione che saranno a tal uopo designati dal presidente della Corte ».

Chi l'approva voglia sorgere.

(Approvato).

Adesso tornerò a leggere il testo del progetto ministeriale. Quanto all'articolo 3 non credo più necessario di porlo ai voti, essendo stato tutto ricomposto colle aggiunte dell'ufficio centrale all'art. 2 già approvato dal Senato.

Senatore **Cibrario**. Crederei conveniente che sull'articolo terzo del Ministero, il Senato avesse ad emettere il suo voto.

Presidente. Lo leggeremo e lo metteremo ai voti.

Art. 3.

« La Corte proporrà al Ministro delle finanze il ruolo degli impiegati nei suoi uffizi.

« Il numero degli impiegati sarà determinato per Decreto Reale a proposizione del Ministro delle finanze, sentito il Consiglio dei Ministri.

« Gli stipendi saranno eguali a quelli stabiliti per gli uffiziali di pari grado dell'Amministrazione centrale. »

Premessa l'avvertenza che ho avuto l'onore di fare, interrogo il Senato se lo voglia approvare.

Senatore **Alfieri**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Alfieri**. Non credo che convenga porre ai

voti la parte di questo terzo articolo del progetto ministeriale, la quale è già compresa nelle aggiunte dell'articolo secondo fatte dall'ufficio centrale.

Presidente. L'ufficio ha desiderato che si mettesse ai voti. Io ho fatto sentire che una parte di questo articolo era già stata inserita nell'articolo 2. Tuttavia l'ufficio centrale avendomi fatto questo eccitamento....

Senatore Alfieri. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Alfieri. Non posso supporre che l'ufficio centrale abbia inteso di suggerire che si ponesse ai voti la parte di detto articolo che è già stata dal Senato deliberata. Io credo che forse alludeva all'ultima parte dell'art 3 del progetto ministeriale, relativa agli stipendi, sulla quale il Senato non deliberò.

Senatore Cibrario. L'ultimo paragrafo dell'art. 3 ministeriale relativo agli stipendi è stato dall'ufficio centrale collocato all'art. 7.

Senatore Farina. Domando la parola sull'ordine della discussione.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Farina. Da che abbiamo essenzialmente cambiato i principii che informano questa legge è impossibile che tutte le volte che dobbiamo votare un articolo, ritoriamo all'articolo del Ministero, il quale è concepito sopra idee tutt'affatto diverse. Per conseguenza da che i principii del progetto ministeriale sono stati essenzialmente variati, bisogna per forza, mi pare, adottare il progetto dell'ufficio centrale, se no potrebbe darsi il caso, che cadessimo in contraddizioni gravissime. Per conseguenza io propongo che si sostituisca il progetto dell'ufficio centrale nella votazione al progetto ministeriale, perchè questo dualismo non può che cagionare della confusione, e portare qualche voto inavvertentemente contraddittorio da parte del Senato.

Presidente. Credo che non sia impossibile tenere il metodo che si era detto di seguire; ma sicuramente è difficile, e i pericoli a cui accennava l'onorevole Senatore Farina possono essere frequenti. Tuttavia sarebbe questa la conseguenza del sistema adottato dal Ministro. Il Ministro ha detto che non intendeva abbandonare il suo progetto, e che si rimetteva alla saggezza del Senato.

Senatore Farina. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Farina. Per me confesso non mi è mai occorso di vedere intralciare la votazione in questo modo. Non credo che questa sia nè nella lettera, nè nello spirito, nè nella possibilità dell'andamento della discussione: per conseguenza insisterei perchè definitivamente si abbandonasse il progetto ministeriale, e si votasse su quello dell'ufficio centrale, perchè avremo un tutto coerente. Ma se ad ogni tratto, ad ogni singolo articolo, ad ogni speciale discussione intralciamo una parte di un tutto di cui sono abbandonati i principii fondamentali, ripeto, incagliamo la discussione, e

cadiamo nel pericolo di votare qualche cosa di contraddittorio.

Senatore Alfieri. Io credo che forse in questo momento si esageri la conseguenza del principio che a me, come al Senatore Di Pollone pare debba rimanere inconcusso, ed è che quando una legge, sia pur proposta dal Governo ma già stata oggetto di deliberazioni della Camera dei deputati, non si possa più fino dal principio della discussione ripudiare anche quando alcuno dei consiglieri della Corona in questo recinto ne facesse l'abbandono. Questo mi pare un principio dal quale non dobbiamo allontanarci; ma questo principio non porta necessariamente la conseguenza che si debba mantenere poi per tutto il corso della discussione in vigore due distinti progetti parallelamente.

Quando il Senato ha dato il suo voto sui principii fondamentali di questa legge, egli l'ha dato nel tempo stesso sugli articoli che dipendono da questi principii.

Quindi io credo che esso rigettando l'art. 1 e 2 del progetto ministeriale approvato dall'altra Camera, ha virtualmente e implicitamente rigettato gli altri articoli che ne sono la conseguenza.

All'ora che siamo, non c'è, lo ripeto, inconveniente alcuno a che si segua per testo il progetto dell'ufficio centrale, il quale rimane per noi come conseguenza del primo voto emesso dal Senato.

Senatore Montezemolo. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Montezemolo. Mi unisco perfettamente all'opinione espressa dall'onorevole Senatore Alfieri.

Senatore Montanari. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Montanari. Senza oppormi a quanto veuno testè detto dal Senatore Alfieri, non potrei convenire con lui, che siasi già ammessi i principii fondamentali della legge.

Io debbo far osservare al Senato che la legge sta veramente e principalmente nelle attribuzioni che si danno alla Corte dei conti, e queste attribuzioni non sono ancora state discusse. Si è discusso solamente ciò che riguarda la composizione della Corte, e questo parmi molto meno importante delle attribuzioni mentovate.

Presidente. Il signor Senatore Alfieri ha colla solita sua chiarezza formulato un sistema che io credo di avere di già in parte accennato. Credo che questo sistema salvi i principii, vale a dire riconosca il progetto venuto dalla Camera elettiva, come un progetto stante di per sé stesso, sul quale si debba procedere alla discussione quand'anche venisse abbandonato dai Ministri del Re. In seguito mutato il principio con una votazione seguita secondo il metodo di proporre il testo venuto dalla Camera elettiva e poi di mettere ai voti gli emendamenti, credo che a tenore della dottrina dell'onorevole Senatore Alfieri implicitamente venga

ammessa la norma di prendere per testo successivamente il progetto dell'ufficio centrale.

Il signor Senatore Montanari fa osservare che ci sono delle disposizioni gravi che dovrebbero discutersi sulla base primitiva del progetto ministeriale.

Forse il Senatore Montanari si riserverà nel corso della discussione di questi articoli di rilevare queste disposizioni, ed il Senato deciderà se debba allora prendere per punto di partenza il progetto ministeriale, ovvero se debbasi continuare sul progetto dell'ufficio centrale.

Senatore **Vigliani**. Sebbene nel caso speciale io acconsenta interamente coll'opinione dell'onorevole Senatore Alfieri, non credo tuttavia che il Senato possa ammettere così facilmente in tutta la sua estensione il sistema che il medesimo Senatore ha esposto.

Pensa l'onorevole Alfieri che, anche col consenso dei consiglieri della corona, non si possa evitare di prendere come testo di discussione un progetto proveniente dall'altro ramo del Parlamento. A questo riguardo io mi permetterò di citare due precedenti del Senato di fresca data che non andrebbero d'accordo con questa opinione.

Rammenterà il Senato che in questi ultimi giorni si è discussa la legge per l'introduzione dell'ordinamento giudiziario in Lombardia.

Il signor Guardasigilli ha acconsentito che la discussione si aprisse sul progetto presentato dall'ufficio centrale abbandonando quello che era stato votato dalla Camera dei Deputati.

Già in quella circostanza l'onorevole Senatore Alfieri cortesemente fece sentire all'ufficio centrale che forse la rosa non era affatto regolare, ma l'incidente non ebbe seguito ed il Ministro della giustizia che fu pure avvertito dell'osservazione dell'onorevole Senatore Alfieri non ne ha tenuto conto.

Lo stesso procedimento si tenne in Senato quando si discusse il progetto di legge per la facoltà di occupare le case di corporazioni religiose.

Anche allora, se non isbaglio, si è preso per tema di discussione il progetto modificato dall'ufficio centrale col consentimento del signor Ministro della guerra, e la cosa procedette senza difficoltà od opposizione. Quindi a me pare che non è ora il caso di discutere sulla massima e che non occorre deliberare relativamente alla facoltà che spetti al Senato di prendere per testo della discussione il progetto ministeriale o quello dell'ufficio centrale, locchè può molto dipendere dalle speciali circostanze dei casi.

Limitiamoci ora a risolvere il caso speciale, e lasciamo all'avvenire la questione di massima, quando sorga il bisogno di risolverla.

Senatore **Montezemolo**. Crederci che nel caso presente si possano conciliare i due partiti. La legge è divisa in titoli. Le disposizioni che sono contenute in vari titoli sono dipendenti naturalmente da quelle massime che vengono sancite nei primi articoli del titolo

primo della legge. In questo primo titolo le cui disposizioni sono dipendenti da quelle due già votate dal Senato, cioè la soppressione dei ragionieri e la soppressione del Procuratore generale, noi potremmo prendere per testo il progetto dell'ufficio centrale senza toccare a tutti quelli argomenti che possono essere principii fondamentali della legge e che sono rammentati dall'onorevole Senatore Montanari.

Quando poi arriveremo al titolo secondo dove si tratta delle attribuzioni della Corte, allora sarà il caso di discutere la massima e di prendere per testo quello dei due progetti che sarà più in armonia colle massime che il Senato avrà adottato.

Senatore **Lauzi**. Domando perdono al Senato se lo occupo per qualche momento, ma mi pare che la discussione a questo punto si sia alquanto intralciata, ed io ho bisogno di rischiarare me stesso prima di dare un giudizio.

A me pare che mettere di fatto in discussione il progetto dell'ufficio centrale sia posto fuor di dubbio per la circostanza che, considerandosi come emendamento, deve secondo il nostro Regolamento avere la precedenza sull'articolo che dovrebbe essere emendato.

La difficoltà sta in ciò, se, dopo che sia ammesso lo emendamento si debba ancor sottoporre alla votazione del Senato l'articolo a cui l'emendamento si riferisce; e in questo mi pare che ottinamente esprimesse il suo giudizio l'onorevole Senatore Alfieri, quando a proposito di quest'articolo osservava che essendo stato emendato non poteva più essere messo in discussione.

Per conseguenza a me parrebbe che tutte le volte che un emendamento corregge, cambia l'articolo corrispondente del progetto ministeriale, se l'emendamento è accettato, non occorre più di mettere in discussione, e nemmeno di dar lettura dell'articolo che è stato emendato; ma il fare per così dire astrazione dal progetto ministeriale, non credo si possa.

Ne darò esempio. Vi sono alcuni articoli del progetto ministeriale che furono soppressi dall'ufficio centrale. Non possiamo disimpegnarci dal metterli ai voti. Non credo che si possa trascurare la votazione ancorchè sovra alcuni principii fondamentali il Senato abbia adottato delle massime diverse dall'originario progetto e conformi invece a quelle dell'ufficio centrale. Credo poi che questo lavoro possa essere facilitato dalle annotazioni che l'ufficio centrale ha avuto la previdenza di porre a fianco del progetto originario, quando di ciascun articolo dice se è emendato o soppresso. Con ciò noi abbiamo già una guida, e non credo che questo lavoro possa riuscire talmente confuso, od indurre a tali contraddizioni da farci abbandonare una pratica conforme alle buone regole stabilite per le nostre discussioni.

Presidente. La norma costante del Senato è stata che si legga prima il testo della legge presentata dal Ministero, quindi si leggano gli emendamenti. Questi si mettono ai voti prima del testo, per la parte che l'emendamento ha modificato il testo; non si vota più il testo, e pel rimanente si vota il testo.

Per una soppressione d'articoli poi, vi è una disposizione formale nel regolamento che non ammette la soppressione astrattivamente presa, ma vuole che si legga la disposizione di cui si chiede la soppressione e coloro che intendono sopprimerla votino contro.

Ma nel progetto attuale prego il Senato d'avvertire che vi è una combinazione di molte materie che sono spostate. Come testè diceva l'onorevole Senatore relatore quanto agli stipendi di cui nell'articolo 3 del progetto ministeriale, si è poi fatta una disposizione in un articolo successivo del progetto dell'ufficio centrale.

In questa complicazione di tutto il sistema della legge deva necessariamente seguirsi una norma. Quando si tratterà di un articolo di cui l'ufficio centrale chiede la soppressione, non vi è dubbio che si dovrà leggere l'articolo del progetto ministeriale, e quindi provocare il voto su di esso; ma quando si tratterà di votare tale o tal altro articolo modificato, nel quale una parte sia intralciata coll'altra, qui sta la grande difficoltà, almeno vi è un gran dispendio di tempo.

Come norma della discussione presente, anche per giungere più presto al fine dei nostri lavori e non esporci al pericolo di contraddizione, io pregherei il Senato di emettere il suo voto sul sistema enunciato dal Senatore Alfieri; cioè se in seguito a quanto si è già votato ed alle modificazioni che si sono introdotte, sia il caso di prendere per testo della discussione il progetto dell'ufficio centrale.

Con riserva però che quando si tratterà di soppressione d'articoli si legga il testo ministeriale, e si ponga questo ai voti; come pure se si tratti di punti che si credano rilevanti da tenersi nella legge e segnati nel progetto ministeriale, dietro l'eccitamento di qualunque Senatore si possa far ritorno al testo del Ministero.

Senatore Corsi Mi pare che l'idea, il sistema testè accennato dal Senatore Alfieri, limitato al titolo primo « Della istituzione e composizione della Corte dei conti » sia assolutamente accettabile. Ed è in questo senso che accetto l'osservazione fatta dal Senatore Montanari che non stà vero che noi abbiamo già accettata la variazione di ogni base della legge del Ministero; quelle che hanno subito cambiamento sono quelle relative alla composizione della Corte dei conti soltanto. Per conseguenza io proporrei, che per il titolo primo si procedesse sul testo dell'ufficio centrale in quanto che abbiamo accettate le basi proposte di questo; giungendo poi alle attribuzioni della Corte dei conti io credo che si debba esaminare nuovamente, se si debba ritornare al progetto ministeriale, o se le disposizioni siano talmente variate dall'ufficio centrale, anche relativamente a queste attribuzioni o che anche rigettati e variati i primi articoli del progetto ministeriale si debba seguitare quello dell'ufficio centrale, ed in allora si applicherà lo stesso principio e si seguirà il progetto del medesimo.

Per ora trattandosi del titolo primo io credo che si debba prendere il testo dell'ufficio centrale.

Senatore Alfieri. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Alfieri. Io non ho inteso sicuramente di dire, la prima volta che ho parlato, che il Senato avesse ammesso, ciò che non ha ammesso; questo solo ho inteso dire, che il Senato col replicato suo voto aveva ammesso un ordine d'idee affatto differente da quelle proposte nell'articolo 1 e 2 del progetto ministeriale.

Siccome poi in tutto il corso della legge pochi sono gli articoli dove non si parli o di Consiglieri, o di Referendari, o di pubblico Ministero, resta in tutta la sua essenza cambiato il sistema sostenuto dal Ministero.

Vi sono molte parti, e parti essenziali, io non lo nego le quali saranno ancora via via sottoposte alle deliberazioni del Senato, ma quello che già fu fatto dal medesimo basta perchè l'economia di tutti gli articoli resti travolta.

Quindi mi parè, che non si possa fare altrimenti che seguire l'esempio già dato in tante altre circostanze dal Senato di posporre il progetto ministeriale, non di sopprimerlo, ma che per traccia di discussione si abbia a seguire il progetto dell'ufficio centrale.

In quanto agli antecedenti cui faceva allusione l'onorevole nostro collega Senatore Vighiani, io dirò, che pel primo dei due, quello cioè relativo allo schema di legge per la facoltà data al Ministero di occupare le case delle corporazioni religiose, non era questione di preferenza piuttosto per uno che per un altro progetto. Si trattava di un cambiamento, che l'ufficio centrale proponeva; e ove questo fosse stato rigettato, sarebbe stato posto ai voti l'articolo del progetto ministeriale.

In quanto alla seconda circostanza cui alludeva l'onorevole Senatore Vighiani, egli stesso già disse, che io mi era permesso di fare un'osservazione analoga a quella fatta oggi; ma siccome non aveva avuto, dirò così, tempo di trattarne innanzi al Senato, mi era limitato a comunicare il mio pensiero ai miei colleghi che stavanni vicini. Ma io pensava allora quello che penso adesso, cioè, che se si tenesse dietro agli antecedenti nostri, se ne annovererebbero molti in cui si è seguito il procedimento da me proposto, e molti in cui si è fatto il contrario.

Presidente. Pregherò adunque il Senato di voler decidere se per il caso di questa discussione, e come dicono i giuristi, in *subiecta materia*, ci dobbiamo attenere al metodo indicato dal Senatore Alfieri, colla riserva che quando si tratti di soppressione sempre si voti sull'articolo di cui si domanda dall'ufficio centrale la soppressione, e quando si tocca ai principii che si potrà credere doversi mantenere come esistenti e tratti dal progetto ministeriale, questi punti sollevati dai signori Senatori vengano messi in discussione anteriormente in un modo affatto isolato.

Se il Senato credo che si possa per questa discussione senza introdurre una massima, ma soltanto, come dissi deliberando in *subiecta materia*, approvare questo sistema, lo prego di alzarsi.

(Approvato)

Non rimane adunque che mettere ai voti l'intero articolo secondo modificato dall'ufficio centrale (V. sopra).

(Approvato)

Leggo ora l'art. 3 :

Art. 3.

« Il Presidente della Corte, i Presidenti di sezione ed i Consiglieri sono nominati per Decreto reale a proposta del Ministro delle finanze, dopo deliberazione del Consiglio dei Ministri.

« Il segretario generale, il vice-segretario generale, i direttori capi d'ufficio e tutti gli altri impiegati sono nominati per Decreto reale a proposizione del Ministro delle finanze. Dopo queste prime nomine necessarie alla composizione degli uffici della Corte, le ulteriori promozioni e nomine, non derivanti da accrescimento dei ruoli normali, saranno fatte per decreto reale a

relazione del Ministro delle finanze, sulla proposta della Corte. »

Senatore **Vigilant**. Sarebbe mia intenzione di proporre al Senato un'aggiunta a quest'articolo che ha qualche gravità e che esigerebbe uno sviluppo che non sarà affatto breve. Siccome l'ora è alquanto tarda pongo su ciò in avvertenza il Senato per conoscere se sia disposto ad accordarmi la sua indulgente attenzione, oppure preferisca differire questa discussione ad altra tornata.

Voci. A domani! a domani!

Presidente. Se il Senato intende rimandare il seguito della discussione alla seduta di domani, e se non si fanno opposizioni, domani il Senato si radunerà in pubblica adunanza alle ore due per la continuazione di questa discussione.

La seduta è sciolta (ore 5 1/4).